

REGOLAMENTO (CEE) N. 2007/93 DELLA COMMISSIONE

del 23 luglio 1993

relativo al rilascio, il 30 luglio 1993, dei titoli d'importazione per taluni prodotti del settore delle carni ovine e caprine originari di alcuni paesi terzi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3013/89 del Consiglio, del 25 settembre 1989, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 363/93⁽²⁾,visto il regolamento (CEE) n. 3643/85 del Consiglio, del 19 dicembre 1985, relativo al regime d'importazione applicabile nei confronti di taluni paesi terzi nel settore delle carni ovine e caprine a decorrere dal 1986⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3890/92⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,considerando che il regolamento (CEE) n. 3653/85 della Commissione⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1645/89⁽⁶⁾, ha fissato le modalità d'applicazione del regime all'importazione ~~istituito dal regolamento (CEE) n. 3643/85~~; che, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 3653/85, è opportuno determinare in quale misura si possa dar seguito alle domande di rilascio di titoli d'importazione presentate per il terzo trimestre 1993;

considerando che, se i quantitativi per i quali i titoli d'importazione sono stati richiesti sono superiori ai quantitativi che possono essere importati in applicazione dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3653/85, è opportuno ridurre tali quantitativi secondo una percentuale unica in conformità dell'articolo 2, paragrafo 5, lettera b) di questo stesso regolamento;

considerando che, se i quantitativi per i quali sono stati richiesti titoli sono inferiori o uguali ai quantitativi previsti dal regolamento (CEE) n. 3653/85, tutte le domande di titoli possono essere accolte,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli Stati membri rilasciano, il 30 luglio 1993, i titoli d'importazione previsti dal regolamento (CEE) n. 3653/85, per i quali le domande sono state presentate tra il 1° e il 10 luglio 1993 alle seguenti condizioni:

- a) per i prodotti dei codici NC 0204 10 00, 0204 21 00, 0204 22 10, 0204 22 30, 0204 22 50, 0204 22 90, 0204 23 00, 0204 50 11, 0204 50 13, 0204 50 15, 0204 50 19, 0204 50 31 e 0204 50 39, i quantitativi richiesti, originari degli altri paesi terzi, sono attribuiti integralmente;
- b) per i prodotti dei codici NC 0204 30 00, 0204 41 00, 0204 42 10, 0204 42 30, 0204 42 50, 0204 42 90, 0204 43 10, 0204 43 90, 0204 50 51, 0204 50 53, 0204 50 55, 0204 50 59, 0204 50 71 e 0204 50 79, i quantitativi richiesti, originari:
- del Cile, sono ridotti del 92,20 %,
 - degli altri paesi terzi, sono attribuiti integralmente;
- c) per i prodotti dei codici NC 0104 10 30, 0104 10 80 e 0104 20 90, i quantitativi richiesti, originari degli altri paesi terzi, sono attribuiti integralmente.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 30 luglio 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 289 del 7. 10. 1989, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 42 del 19. 2. 1993, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 348 del 24. 12. 1985, pag. 2.⁽⁴⁾ GU n. L 391 del 31. 12. 1992, pag. 51.⁽⁵⁾ GU n. L 348 del 24. 12. 1985, pag. 21.⁽⁶⁾ GU n. L 162 del 13. 6. 1989, pag. 21.